

Pubblicato il 20/10/2017

N. 04602/2017 REG.PROV.CAU.
N. 06634/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6634 del 2017, proposto da:

ISTITUTO SCOLASTICO MAGNUM S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Lupinacci e Mario
D'Antino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Sergio Lupinacci in
Roma, piazza Sant'Andrea della Valle, n. 3;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,
in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZ. III-BIS n. 4714 del
2017;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati D'Antino, e dello Stato Figo;

RILEVATO:

- che la società appellante ha impugnato il Decreto del Direttore generale del M.I.U.R., Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, del 10 agosto 2017, con il quale è stata revocata all'Istituto Scolastico "Magnum", con sedi in Roma, Via Borneo 30 e Viale Europa 140, a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018, lo status di scuola paritaria per la scuola secondaria di II grado relativamente agli indirizzi di studio di liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Istituto tecnico economico

Amministrazione Finanza e Marketing;

RITENUTO:

- che appare dotata di verosimiglianza la censura relativa alla violazione del contraddittorio procedimentale prescritto dall'art. 3, comma 3, del d.m. n. 267 del 29.11.2007, dall'art. 5, comma, 4 del d.m. n. 83 del 10.10/2008 e dalla circolare ministeriale n. 31 del 18.03.2003, secondo cui in caso di irregolarità di funzionamento l'Ufficio scolastico regionale competente deve invitare la scuola interessata a rimuovere dette irregolarità nel termine di trenta giorni;
- che, in particolare, sembra che la società appellante non abbia avuto possibilità di interloquire preventivamente in ordine agli esiti degli accertamenti ispettivi (nota prot. n. 1538 del 13.2.2017, e nota prot. n. 19291 del 12.07.2017) che hanno

- determinato la revoca, e conseguentemente non è stata posta in condizione di eliminare, nel termine di legge, le contestate irregolarità;
- che, di conseguenza, va disposto il riesame del procedimento amministrativo;
 - che, quindi, va assegnato all'appellante il termine perentorio di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione (o dalla eventuale previa notificazione) della presente ordinanza, per rimuovere le irregolarità di funzionamento correlate alla carente rispondenza delle situazioni di fatto «ai requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 62/2000, alle disposizioni del regolamento n. 267/07, nonché alle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato»;
 - che, scaduto il predetto termine, l'Ufficio Scolastico Regionale dovrà adottare i provvedimenti (di revoca o mantenimento della parità scolastica) consequenziali;
 - che sussistono i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado cautelare interamente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello cautelare e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata:

- accoglie la domanda cautelare in primo grado ai fini del riesame, nei sensi di cui in motivazione;
- dispone inoltre che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione della data della discussione del ricorso nel merito;
- compensa le spese di lite del doppio grado cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

N. 06634/2017 REG.RIC.

Dario Simeoli, Consigliere, Estensore

Giordano Lamberti, Consigliere

L'ESTENSORE

Dario Simeoli

IL PRESIDENTE

Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO